

STATUTO dell' "ASSOCIAZIONE GURDULU' ONLUS"

TITOLO I

Denominazione - Durata - Sede - Scopo.

Art.1 - E' costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata "GURDULU'- Associazione socio-culturale per la comunicazione di scienza e tecnologia. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS (ex D.Leg.vo 4, dicembre 1997 N. 460) (in breve "ASSOCIAZIONE GURDULU' ONLUS") L'Associazione, potrà conseguire la personalità giuridica ai sensi di legge, come associazione privata che svolge funzioni anche di interesse pubblico. Essa ha durata indeterminata. La sede dell' Associazione è fissata in Perugia-Via del Cartone, c.n.29 ed opera in ambito nazionale.

Art.2 - L'Associazione si prefigge lo svolgimento di attività nei seguenti settori: - istruzione; - formazione; - promozione della cultura e dell'arte. L'Associazione nasce, infatti, dalla esigenza di alimentare un dialogo costante sulla cultura scientifica e tecnologica tra vari soggetti sociali: il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, la scuola, il mondo della produzione e il pubblico in generale.

Favorire la comunicazione e lo scambio di conoscenze tra questi soggetti significa aumentare il grado di consapevolezza di ciascuno di essi sui processi che sempre più caratterizzano la società contemporanea, e fornire i mezzi per scelte che possano aiutare a migliorare la qualità della vita.

L'associazione si prefigge, in particolare, le seguenti finalità; e cioè quelle di

- promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
- incoraggiare "forum" di cittadini per il dibattito e l'elaborazione di proposte sulle scelte di carattere pubblico e privato di indirizzo della ricerca scientifica e tecnologica;
- collaborare con i mezzi di comunicazione di massa per arricchire il dibattito sui problemi di scienza e tecnologia;
- promuovere la ricerca e la sperimentazione nella didattica delle scienze, includendo la storia e la filosofia della scienza;
- incentivare le attività di formazione e aggiornamento didattico;
- favorire lo scambio, fra soggetti nazionali e internazionali, di esperienze in ambito didattico, e incoraggiare la coproduzione di progetti e iniziative per le scuole;
- contrastare la dispersione scolastica stimolando la motivazione alla conoscenza, riducendo l'emarginazione culturale creata dal non accesso o dalla disaffezione all'istruzione;
- promuovere e realizzare i percorsi formativi di carattere scientifico e tecnologico;
- incoraggiare il coinvolgimento dell'artigianato e della piccola media impresa locale nella produzione di materiali per la comunicazione di scienza e tecnologia;
- favorire la costituzione di una rete nazionale fra operatori nel settore della museologia scientifica
- promuovere la formazione di "museologi scientifici";

Art.3 - Per il conseguimento delle finalità espresse nell'Art.2 l' Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti opportuni e dell'organizzazione di specifiche iniziative nelle quali saranno assicurati l'accuratezza scientifica e la fruibilità diffusa. Le attività dell'Associazione si articoleranno nel modo seguente:

- progettazione, realizzazione e allestimento di mostre e attività museali;
- preparazione di personale per visite guidate a musei scientifici e luoghi di interesse scientifico tecnologico;
- attività di animazione scientifica per la quale ci si avvarrà di vari metodi: dalla giocoleria e dalle "arti di strada" al teatro scientifico;
- organizzazione di conferenze, seminari, dibattiti;
- realizzazione di progetti, studi e ricerche nel campo della comunicazione di scienza e tecnologia;
- realizzazione di materiali didattici;
- organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento professionale per insegnanti;
- promozione, organizzazione e partecipazione a corsi di formazione per comunicatori scientifici;
- gestione di spazi destinati ad attività coerenti con le finalità dell'associazione;
- produzione di materiale per la comunicazione scientifica su stampa, video, e supporti multimediali;
- gestione di qualunque attività connessa con i fini statutari.

Ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 M. 460, all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dai suddetti articoli, eccettuate quelle direttamente connesse al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

Soci

Art.4 - L'Associazione è costituita da persone fisiche, persone giuridiche, Enti riconosciuti e non, che condividano le finalità e accettino le norme stabilite dal presente statuto. Le persone giuridiche e gli Enti (riconosciuti o non riconosciuti) debbono essere rappresentati nell'associazione da un loro delegato maggiorenne, ed hanno diritto ad un solo voto nell'assemblea.

Art.5 - I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) - soci fondatori, e cioè quelli che intervengono all'atto costitutivo;
- b) - soci ordinari, e cioè quelli che versano all'Associazione soltanto la quota di ammissione e l'eventuale quota fissa determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) - socio sostenitori, e cioè quelli che oltre a versare la quota di ammissione e l'eventuale quota annuale di cui sopra provvedono a favorire l'attività dell'Associazione anche con altri versamenti;
- d) - soci onorari, e cioè personalità del mondo culturale, scientifico, politico, economico e finanziario; e persone che rendano in qualunque modo servizi all'Associazione. Essi sono esenti dal pagamento delle quote sociali, e possono partecipare alle

assemblee, ma senza diritto di voto.

Colui che intende far parte dell'Associazione dovrà farne domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo versando contemporaneamente la quota associativa annuale e dichiarando la categoria di soci alla quale egli intende iscriversi; versando altresì contemporaneamente, la quota di ammissione e l'eventuale quota associativa annuale l'importo delle quali sarà stato preventivamente fissato dall'assemblea dei soci.

Le quote non sono né rivalutabili, né trasmissibili.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, col voto favorevole di almeno $2/3$ (due terzi) dei suoi componenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda; e la decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e senza obbligo di motivazione.

L'iscrizione nel libro dei soci avverrà mediante tesseramento.

Con la presentazione della domanda il socio si obbliga ad appartenere all' Associazione per un intero anno solare. Detta partecipazione deve essere effettiva e non temporanea.

Art.6 - Si perde la qualifica di socio:

- a) - per recesso;
- b) - per morte;
- c) - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, sia per morosità, qualora il socio sia in ritardo di oltre sei mesi nel versamento della quota annuale, come fissata dall'Assemblea; sia per altri: gravi motivi, ritenuti tali dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, senza formalità di procedura.

Il socio recedente o escluso, o gli eredi del socio defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo,

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art.7 - Gli Organi dell'associazione sono:

- a) - l'Assemblea di tutti i soci (fondatori, ordinari, sostenitori);
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione;
- d) - Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) - Collegio dei Probiviri.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri durano in carica due (2) anni e possono essere rieletti.

Art.9 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento delle quote annuali. Essa ha il compito di:

- a) - determinare le direttive di massima dell'attività associativa;
- b) - nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione; nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) - esaminare ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo, e determinare, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote associative; esaminando ed approvando coi bilanci, anche il rendiconto finanziario.
- d) - osservare scrupolosamente l'obbligo di destinare gli utili o gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) - deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori;
- f) - modificare in tutto o in parte lo statuto sociale;
- g) - approvare eventuali regolamenti interni;
- h) - deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.

E così, in via esemplificativa, l'Assemblea: provvede alla discussione e alla delibera delle linee operative, degli obiettivi e delle attività dell'Associazione; approva il bilancio preventivo su proposta del Consiglio Direttivo; approva il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; delibera l'eventuale adesione dell'Associazione ad altri enti; e delibera infine su tutte le decisioni a lei demandate dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio dispone nell'Assemblea di un solo voto, e può parteciparvi, sia direttamente sia mediante delega scritta rilasciata ad altro socio.

Gli Enti partecipano all'Assemblea a mezzo del loro *legale* rappresentante o di persona debitamente autorizzata.

Il voto, singolo (ex art. 2532 _ 2° comma. - C.C.), spetta al socio maggiore di età.

Ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Art.10 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria (per le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), g) del precedente art.9), si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, ed inoltre ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, oppure sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. L'Assemblea straordinaria, per le deliberazioni di cui ai punti f) e h) del precedente art.9, si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o sia richiesto da almeno la metà più uno dei soci.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate mediante lettera raccomandata, o posta elettronica o fax, spediti, a cura del Consiglio Direttivo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'Ordine del giorno, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà farsi con avviso - come sopra - inviato almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per le riunioni.

La riunione può avvenire presso la sede sociale od anche altrove.

In ogni caso, l'Assemblea sarà valida, anche se non regolarmente convocata come sopra, quando vi intervengano, in proprio o per delega, tutti gli assediati, l'intero Consiglio Direttivo e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti in carica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e, in assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente o da altro associato designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli associati in regola col pagamento delle quote, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttiva non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio scelto dal presidente stesso. Le deliberazioni vanno trascritte nel relativo libro, ed affisse per 10 (dieci) giorni nella sede.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) a 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo:

- a) - in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea, coordina la vita associativa, e delibera le attività ritenute idonee per il raggiungimento dei fini statutari;
 - b) - istituisce le commissioni di lavoro;
 - c) - attua le delibere dell'Assemblea;
 - d) - indice consultazioni (anche mediante voto a distanza) fra tutti gli iscritti su scelte di particolare rilevanza per l'Associazione;
 - e) - redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) - delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
 - g) - tiene, redige e conserva le scritture contabili cronologiche e sistematiche previste dal Codice Civile; e predispose i bilanci preventivo e consuntivo, col rendiconto finanziario annuale dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art.25 del Decreto Legislativo 460/97, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria; ed in questa sede proporre l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote associative annuali, che verranno poi deliberate dall'Assemblea; bilanci e rendiconto da affiggersi, con la delibera assembleare per 10 (dieci) giorni nella sede sociale.
- Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Segretario, il quale ha compiti meramente amministrativi e/o contabili.

Il Consiglio deve possibilmente riunirsi una volta al mese su convocazione del Presidente (che definisce l'ordine del giorno della riunione), o di almeno tre dei suoi componenti; e tale convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica o fax da spedire almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. Esso è validamente costituito se ne prendono parte almeno la metà più uno dei suoi componenti; e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell' Associazione e fare, o autorizzare, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea ai sensi dell'Art.10 del presente statuto. In particolare esso ha ampia facoltà nell'attuazione di ogni iniziativa nel rispetto degli scopi statutari.

Art.12 - Il Presidente (o, in caso di assenza od impedimento di questi, il Vice Presidente) è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha pertanto la firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, è responsabile della proposta del piano annuale delle Attività dell'Associazione.

In caso di urgenza, egli può assumere tutte le decisioni, ed emanare tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, anche in assenza di specifica delega da parte dello stesso, convocando poi, per la necessaria ratifica, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni

Art.13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri nominati dall'Assemblea dei soci, anche tra non soci. Esso dura in carica due (2) anni. I membri sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell' Associazione esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea. Essi possono anche assistere all' Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora, durante il suo mandato, un membro del Collegio venga a cessare dalle funzioni per una qualsiasi causa, il Collegio dei revisori dei Conti provvede alla nomina di un sostituto provvisorio, in attesa che la successiva assemblea dei soci designi un nuovo membro, la cui durata in carica sarà quella del membro cessato.

Art.14 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri nominati dall'Assemblea dei soci, anche tra non soci. Essi durano in carica due (2)anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli sono stati demandati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, ed esprime il proprio parere sulla esclusione dei soci proposta dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo può istituire speciali commissioni di lavoro al fine di organizzare il lavoro dei *soci* relativamente a qualche iniziativa dell'Associazione.

Tutti i soci possono partecipare ai lavori di una o più commissioni.

Di ogni commissione fa parte almeno un membro del Consiglio Direttivo che ne rappresenta le istanze nel Consiglio Direttivo, e ne organizza i lavori. Tale membro è designato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Patrimonio ed esercizi finanziari

Art.16 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) - fondo sociale;
- b) - eventuali somme accantonate costituite con le eccedenze del bilancio
- c) - ogni bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal Libro degli inventari;
- d) - ogni altra sopravvenienza attiva.

Art.17 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) - quote sociali;
- b) - contributi volontari versati dai soci;
- c) - sovvenzioni o contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività Pubbliche o da Istituti Pubblici, anche se condizionati ad una speciale destinazione, imposta dai sovventori;
- d) - finanziamenti di Enti Pubblici o Organismi nazionali e internazionali per progetti o programmi;
- e) - liberalità tra vivi e mortis causa che l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge, anche sotto riserva di destinazione speciale, imposta dal donatore o dal testatore;
- f) - redditi di capitali mobili e immobili del fondo patrimoniale;
- g) - remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
- h) - ogni privata oblazione non espressamente destinata a incrementare il patrimonio;
- i) - proventi derivanti da corsi, seminari, attività museale e di formazione didattica professionale, ospiti, residenti per convegni o attività di studio, ricerca o tirocinio;
- j) - in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme statuarie.

Art.18 - E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo quanto imposto dalla legge. Le prestazioni fornite da parte dei soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.19 - L' esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà però il 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatre).

Art.20 - I libri sociali sono:

- a) Libro giornale;
- b) Libro dei Soci;
- c) Libro degli inventari;
- d) Libro delle riunioni del consiglio direttivo;
- e) Libro delle assemblee;
- f) Libro del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Libro del Collegio dei Probiviri;

Titolo V

Scioglimento

Art.21 - In caso di scioglimento, quale che ne sia la causa, l'Assemblea deliberando e votando conformemente all'art. 10), nomina un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Tale liquidatore, cui potrà, essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associato o meno, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo, e regolare il passivo dell'Associazione.

Art.22 - L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'art. 10), ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale, o ad uno o più enti con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 N.662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i Soci dell'Associazione disciolta.

Art.23 - per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, nonché al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460 e' disposizioni tutte relative

